

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Onere probatorio e presunzione di colpa ex art. 2050 c.c., più probabile che non ed idoneità rappresentativa

Il criterio del "più probabile che non" costituisce il modello di ricostruzione del solo nesso di causalità - regolante cioè l'indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi - mentre la valutazione del compendio probatorio è informata al criterio della attendibilità - ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti.

Con specifico riferimento all'ipotesi prevista dall'art. 2050 c.c., la sussistenza del nesso eziologico tra l'attività pericolosa svolta dal convenuto e il danno patito dal terzo presuppone la duplice condizione che l'attività costituisca un antecedente necessario dell'evento, nel senso che quest'ultimo rientri tra le sue conseguenze normali ed ordinarie, e che l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l'evento, e ciò anche quando esso sia attribuibile ad un terzo o allo stesso danneggiato.

Se, da un lato, non può trascurarsi che per vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dell'articolo 2050 c.c., non può limitarsi a provare che il danno fosse imprevedibile, ma deve dimostrare che nemmeno se fossero state adottate le misure di prevenzione che le leggi dell'arte o la comune diligenza imponevano, il danno si

sarebbe potuto evitare, d'altra parte, "anche nell'ipotesi in cui l'esercente dell'attività pericolosa non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, realizzando quindi una situazione astrattamente idonea a fondare una sua responsabilità, la causa efficiente sopravvenuta che abbia i requisiti del caso fortuito, cioè l'eccezionalità e l'oggettiva imprevedibilità, e sia idonea, da sola, a causare l'evento, recide il nesso eziologico tra quest'ultimo e l'attività pericolosa, producendo effetti liberatori, e ciò anche quando sia attribuibile al fatto del danneggiato stesso o di un terzo.

Tribunale Nuoro, sezione seconda, sentenza del 13.01.2023, n.15

1. Con atto di citazione regolarmente notificato. omissis ha convenuto dinanzi a questo Tribunale la omissis., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'incendio verificatosi il 24.6.2013, ore 12:30, a omissis. località Tuppèdda, nel terreno censito nel NCT di detto Comune al foglio (omissis), particella n. (omissis), di ha 05.97.64, esponendo quanto segue:

a. esso attore era proprietario e possessore dell'azienda agricola sita nel fondo sopra menzionato, recintato e dotato di impianti di irrigazione, sul quale, da oltre trent'anni, aveva tra l'altro impiantato un oliveto, un vigneto, un frutteto e altre colture e orticole, tutte distrutte dal divampato incendio, unitamente all'impianto di irrigazione e alla recinzione;

b. all'esito dell'intervento effettuato per spegnere l'incendio e degli accertamenti svolti dalle autorità intervenute (Corpo Forestale presso la Stazione di omissis., Vigili del Fuoco di Siniscola, agenti della Polizia di Stato, Carabinieri.... squadra antincendio di Or., due elicotteri ed un canadair CL 415), anche a mezzo di informazioni assunte sul posto, il punto di insorgenza del medesimo era stato individuato in "un tratto di terreno posto inferiormente ad un palo-cabina dell'ENEL, atto a sostenere una linea elettrica MT" (identificativo del palo-cabina n. 285476) e, in particolare, la presenza "di uno spezzone di cavo elettrico (conduttore di rame a treccia), che pendeva mosso dalle raffiche di vento, andando a sfiorare più volte le altre parti metalliche aeree del palo elettrico, con produzioni di scintille", c. il cavo spezzato era stato sostituito da due operai dell'ENEL - i quali avevano ripristinato la linea elettrica - ed era stato sequestrato dal Comando Forestale;

d. a suo dire, l'incendio - che aveva devastato in totale quarantuno ettari di terreno con destinazione agricola e agro-zootecnica, in ordine alla cui responsabilità la Procura della Repubblica di Nuoro aveva aperto il procedimento penale n. 2362/2013 R.N.R., indicando quale responsabile St. CA., responsabile pro tempore dell'ENEL per la zona di Nuoro - gli aveva cagionato pregiudizi per l'importo forfetario di 170.000,00 euro, comprensivo di 138.725,45 euro per danno emergente, oltre ai danni conseguenti ai vincoli imposti sul fondo ai sensi della Legge n. 353/2000, al lucro cessante per mancato reddito per il periodo compreso tra l'annata agraria 2013 e il ripristino delle colture, importi su cui competevano a esso attore la rivalutazione e gli interessi;

e. a suo dire, la responsabilità dell'accaduto era ascrivibile alla ENEL

DISTRIBUZIONE S.P.A. ai sensi dell'art. 2050 c.c., non avendo quest'ultima adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno nell'esercizio dell'attività di distribuzione e dell'energia elettrica, considerato che il cavo si era spezzato per usura e che la convenuta non aveva provveduto alle dovute opere di pulizia del terreno circostante il palo-cabina, poste a suo carico dall'art. 121 della Legge n. 1775/1933;

f. nonostante le reiterate richieste, la convenuta non aveva provveduto al pagamento del dovuto, né aveva aderito alla procedura di mediazione instaurata da esso attore presso la Camera di Co. Forense di Nuoro.

2. Con comparsa di costituzione e risposta, la omissis. ha chiesto il rigetto della domanda risarcitoria formulata nei suoi confronti, così difendendosi:

a. ha eccepito il difetto di legittimazione attiva di omissis, sostenendo che l'attore non aveva provato di essere proprietario del terreno censito nel NCT di omissis. al foglio (omissis), particella (omissis) (disconoscendo altresì le produzioni allegate al DV. depositato, in quanto non formate "nel rispetto delle prescritte regole tecniche";

b. ha contestato la ricostruzione dei fatti esposta dall'attore, sostenendo quanto segue:

i. l'incendio non si era verificato per cause imputabili o riferibili a essa convenuta;

ii. il cavo e il palo-cabina (codice n. 85476), sito in località "Tuppedda", nonché la linea elettrica di Media Tensione denominata "Piricone" che li alimentava, erano perfettamente funzionanti e costantemente soggetti ad attività di manutenzione, come in seguito alle ispezioni del 19.5.2012 (con l'ausilio di un'unità elitrasportata), del 9.4.2013 (potatura degli alberi interferenti con la linea sul palo e ripulitura da parte del personale dell'impresa concessionaria dei lavori, la omissis.

omissis.) e del 29.5.2013 (controllo effettuato dal personale della convenuta);

iii. nel lato dei terreni interessati dall'incendio, i proprietari – i quali in precedenza non avevano mai lamentato inconvenienti nell'erogazione dell'energia elettrica – non avevano effettuato la pulizia loro imposta dall'art. 13, comma 1, della Delibera G. R. n. 16/20 del 9.4.2013;

iv. il cavo annesso al palo-cabina TUPPEDDA non aveva provocato l'incendio, sul rilievo che quest'ultimo era già in corso al momento della rottura del morsetto (cui erano conseguiti il penzolare del cavo e la produzione delle scintille per lo sfregamento col palo-cabina), verificatasi tra le 13:07 e le 13:10, anche a causa del forte vento;

c. ha comunque contestato l'entità del risarcimento chiesto dall'attore.

3. Nella prima udienza del 23.6.2015 il giudice ha assegnato alle parti i termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c. 4. In seguito al deposito delle memorie previste dall'art. 183, comma 6, c.p.c. e ad alcuni rinvii, con ordinanza riservata pronunciata il 2.1.2018 il giudice non ha ammesso le prove orali chieste dalle parti ed ha disposto l'acquisizione degli atti del procedimento penale n. 2362/2013 R.N.R. 5. Con ordinanza riservata pronunciata il 21.6.2018 (all'esito dell'udienza del 24.5.2018) il giudice ha ammesso i capitoli 5, 8, 9 e 12 formulati dall'attore nella sua seconda memoria prevista dall'art. 183, comma 6, c.p.c., confermando per il resto l'ordinanza istruttoria menzionata nel punto che precede.

6. Nelle udienze del 29.10.2018 e del 13.9.2019, dinanzi al giudice onorario delegato all'assunzione delle prove orali, si è svolto l'esame dei testimoni omissis., omissis s., omissis. (gli ultimi due in seguito al provvedimento reso dal giudice il 22.1.2019).

7. Nell'udienza del 18.6.2020 il giudice ha nominato CTU l'ing. omissis., al quale, nella successiva udienza dell'8.7.2020 è stato conferito il seguente incarico peritale:

"Letti gli atti processuali, eseguiti tutti gli accertamenti necessari, chiesti chiarimenti alle parti e informazioni da terzi (di cui indicheranno le generalità) ex art. 194 c.p.c., il ctu:

1) descriva i luoghi interessati dall'incendio sorto in data 24.6.2013 e gli impianti e lettrici ubicati nelle vicinanze;

2) verifichi la conformità alla normativa di settore degli impianti elettrici ivi ubicati;

3) accerti le cause dell'incendio e, in particolare, accerti con un grado di certezza pari al più probabile che non (51%) se l'incendio oggetto del procedimento sia stato causato dalla rottura del cavo elettrico del palo-cabina di proprietà dell'ENEL S.p.A. avente identificativo n. 285476;

4) descriva i danni subiti per effetto dell'incendio e proceda alla loro quantificazione".

8. Il 23.1.2021 il CTU ha depositato la relazione peritale (nuovamente versata in atti il 16.1.2022 in quanto non visibile nel fascicolo telematico della presente causa).

9. Con ordinanza riservata pronunciata il 23.2.2022 il giudice ha rinviato al 29.3.2022 per la precisazione delle conclusioni, la discussione e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. 10. All'esito dell'udienza cartolare del 29.3.2022 il giudice ha disposto un'integrazione peritale, sul rilievo che nell'ipotesi di relazione inviata alle parti non era presente il profilo relativo alla quantificazione dei danni.

11. Il 16.6.2022 il CTU ha depositato l'elaborato con l'integrazione richiesta.

12. Nell'udienza di 23.6.2022 il giudice ha rinviato all'udienza del 20.9.2022 per la precisazione delle conclusioni.

13. In virtù del provvedimento tabellare urgente reso dal Presidente Vicario di questo Tribunale, la presente causa è transitata nel ruolo dello scrivente.

14. Nell'udienza cartolare del 20.9.2022 nelle rispettive note d'udienza le parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e il giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

15. Con decreto reso l'11.1.2023 il giudice ha liquidato al CTU 879,50 euro a titolo di onorari e spese, ponendo tale importo a carico delle parti, in solido tra loro, nei rapporti con il consulente.

16. La domanda formulata dall'attore deve essere accolta, nei termini e per le ragioni che seguono.

16.1 L'eccezione di difetto di legittimazione attiva (o, rectius, di titolarità dal lato attivo del rapporto) non è fondata.

Nel contratto di compravendita dell'8.1.1982 versato in atti (doc. 18 atto di citazione), sebbene non vi sia alcun riferimento agli identificativi catastali, si legge che L. u. CARTA ha tra l'altro acquistato da omissis. il terreno sito in Regione Tupperda, "per la superficie di Ha 8, confinante con omissis., omissis., omissis. e omissis. ".

La ENEL DISTRIBUZIONE non ha sollevato alcuna contestazione specifica in ordine all'ubicazione ed alla consistenza del fondo, né sul fatto che quest'ultimo coincida con l'attuale particella (omissis) del foglio (omissis) del NCT di Or. – come da visura catastale prodotta dalla medesima convenuta con la sua terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. (in cui l'alienante omissis. risulta peraltro come cointestatario del terreno).

In disparte la considerazione che la presente causa non ha ad oggetto domande di rivendicazione o di accertamento della proprietà del fondo de quo (con tutte le ricadute processuali in tema di onus probandi), l'attore allega di essere proprietario e possessore dell'azienda agricola insistente sul medesimo, comprese le colture ivi p

raticate e distrutte dall'incendio oggetto di causa, circostanza non specificamente contestata dalla convenuta, appalesandosi sul punto del tutto irrilevante quanto riportato nelle risultanze catastali in ordine alla specifica destinazione agricola (circonstanza esposta dal consulente di parte convenuta in sede di osservazioni alla CTU integrativa), considerato peraltro che l'attore non è un intestatario.

16.2 Nell'art. 2050 c.c. si legge che "Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno".

16.3 L'integrazione di tale ipotesi di responsabilità oggettiva (sul punto, Cass. n. 26516/2009) presuppone la sussistenza dei seguenti presupposti:

- a. l'esercizio di un'attività pericolosa;
- b. la causazione di danni a terzi;
- c. il nesso eziologico tra i due elementi che precedono;
- d. l'assenza di prova liberatoria a favore del danneggiante.

16.4 Nel caso in esame ricorrono tutti i requisiti sopra indicati, sui seguenti rilievi.

a. Sussiste il primo presupposto, ossia l'esercizio di un'attività pericolosa da parte (secondo la prospettazione dell'attore) della danneggiante, richiamato l'insegnamento secondo cui "In tema di responsabilità ex art. 2050 c.c., la produzione e distribuzione di energia elettrica costituisce attività pericolosa sia in relazione ai rischi ai quali espone sia in relazione a quelli implicati dalla materia trattata, a prescindere quindi dalla circostanza che si tratti di rischi da contatto o (come nella specie) di guasti alla distribuzione" (Cass. n. 32498/2019, n. 3935/1995).

b. Alla luce delle allegazioni delle parti, della documentazione prodotta e dell'istruttoria svolta, deve concludersi che l'attore ha fornito prova idonea del danno-evento e del nesso di causa tra la condotta della convenuta e quest'ultimo – profili di cui è opportuna la trattazione congiunta – per le ragioni che seguono.

i. Appare preliminarmente opportuno osservare che non sono fondate le eccezioni di nullità della consulenza tecnica d'ufficio – svolta con metodo corretto ed esente da vizi logici, dalla quale il giudice non ha pertanto motivo di discostarsi – poiché:

o i vizi suscettibili di inficiare la validità della CTU si distinguono in formali (riguardanti la veste esteriore dell'atto, come in ipotesi di mancanza di sottoscrizione dell'elaborato oppure di sospensione o cancellazione del CTU dall'Al. con provvedimento del Comitato disciplinare) o sostanziali, questi ultimi compendiabili nella violazione del contraddittorio;

o nel caso in esame, anzitutto, l'invio di una bozza incompleta (priva delle pagine relative alla quantificazione dei danni) alle parti è superato dall'integrazione peritale disposta dal giudice istruttore all'esito dell'udienza cartolare del 29.3.2022, in seguito alla quale vi sono stati il secondo invio di osservazioni dei consulenti di parte ed i successivi chiarimenti del CTU;

o le altre contestazioni sollevate dalla omissis. non attengono a vizi suscettibili di integrare la nullità dell'elaborato, quali la tardività del deposito o la mancata indicazione dei criteri di quantificazione dei danni (doglianza smentita dal fatto che i consulenti della convenuta hanno specificamente contestato i parametri impiegati dal CTU), la genericità o la natura giuridica delle valutazioni dell'ing.

omissis., su cui – in disparte (qualora riscontrate) la loro irrilevanza – si osserva che quanto affermato da quest'ultimo in materia di prova della proprietà del fondo

o di utilizzo dell'azienda è conseguente alle osservazioni svolte dai medesimi consulenti della convenuta (una violazione procedurale è peraltro individuabile nel fatto che la convenuta ha nominato due consulenti, in quanto, in virtù del combinato disposto degli artt. 201 c.p.c. e 91 disp. att. c.p.c., il numero consulenti per ciascuna parte non può superare quello dei CTU).

ii. In tema di accertamento del nesso causale nella responsabilità civile, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che "il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" (tra le tante, Cass. n. 15453/2011, m. 8430/2011, SS.UU. n. 576/2008).

Il criterio del "più probabile che non" costituisce infatti "il modello di ricostruzione del solo nesso di causalità - regolante cioè l'indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi - mentre la valutazione del compendio probatorio (nella specie, con riferimento ad un determinato comportamento in tema di responsabilità medico-sanitaria) è informata al criterio della attendibilità - ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti" (Cass. n. 26304/2021).

Con specifico riferimento all'ipotesi prevista dall'art. 2050 c.c., la sussistenza del nesso eziologico tra l'attività pericolosa svolta dal convenuto e il danno patito dal terzo presuppone "la duplice condizione che l'attività costituisca un antecedente necessario dell'evento, nel senso che quest'ultimo rientri tra le sue conseguenze normali ed ordinarie, e che l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l'evento, e ciò anche quando esso sia attribuibile ad un terzo o allo stesso danneggiato" (Cass. n. 15113/2016).

Se, da un lato, non può trascurarsi che "per vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dell'articolo 2050 c.c., non può limitarsi a provare che il danno fosse imprevedibile, ma deve dimostrare che nemmeno se fosse stato adottate le misure di prevenzione che le leggi dell'arte o la comune diligenza imponevano, il danno si sarebbe potuto evitare" (Cass. n. 25421/2017), d'altra parte, "anche nell'ipotesi in cui l'esercente dell'attività pericolosa non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, realizzando quindi una situazione astrattamente idonea a fondare una sua responsabilità, la causa efficiente sopravvenuta che abbia i requisiti del caso fortuito, cioè l'eccezionalità e l'oggettiva imprevedibilità, e sia idonea, da sola, a causare l'evento, recide il nesso eziologico tra quest'ultimo e l'attività pericolosa, producendo effetti liberatori, e ciò anche quando sia attribuibile al fatto del danneggiato stesso o di un terzo" (Cass. n. 5254/200, n. 5839/2007, Cass., n. 25/2010).

iii. Applicando le sopra riportate coordinate ermeneutiche al caso in esame, è anzitutto pacifico che il 24.6.2013 il terreno sito a omissis., località Tuppèdda, censito nel NCT di detto Comune al foglio (omissis), particella n. (omissis), di ha 05.97.64, è stato interessato dall'insorgenza di un incendio che ha interessato una porzione di

i circa quattro ettari del medesimo.

Sulla base della documentazione prodotta e degli accertamenti svolti dal CTU, emerge che la più probabile zona di origine dell'incendio è l'area in cui si trovava il palo-cabina di proprietà della omissis.

(codice identificativo n. 285476), sito lungo la strada interpoderale, la quale delimita a ovest tutta la zona incendiata (estesa complessivamente ha 44 circa).

Come condivisibilmente accertato dall'ing. MA., tenuto conto della forma dell'area interessata dall'incendio, della corografia del luogo e tenuto conto della direzione del vento:

- "l'incendio è stato innescato dalle scintille prodotte da un conduttore aereo non più collegato all'isolatore del trasformatore" (foto n. 5 relazione);

- l'azione del vento ha infatti "prodotto un'oscillazione del conduttore in tensione, in cui ogni volta che entrava in contatto con il vaso di espansione del circuito di raffreddamento del trasformatore, produceva scintille e la proiezione di materiale metallico incandescente";

- "negli istanti che precedono e seguono il contatto tra il conduttore e le parti metalliche del PTP (nello specifico il vaso di espansione del trasformatore) si innescano degli archi elettrici", generando calore, il quale a sua volta "provoca la fusione repentina del materiale metallico interessato e la sua proiezione ad elevata velocità";

- "l'azione del vento ha influenzato la caduta delle particelle metalliche incandescenti verso la vegetazione posta sottovento rispetto al PTP in prossimità del ciglio della strada interpoderale", particelle che "hanno innescato la combustione della vegetazione secca generando un focolaio di incendio che si è rapidamente propagato nei fondi limitrofi";

L'unico conduttore nudo di tensione – costituito da una treccia di fili, non più collegato all'isolatore del trasformatore al momento dell'accertamento – individuato sui luoghi dal Nucleo investigativo di polizia ambientale e forestale (NIPAF), è proprio quello che collegava la linea aerea di Media Tensione al trasformatore del palo-cabina n. 285476, in ordine a cui nell'annotazione di P.G. del 25.6.2013 l'Ispettore omissis.. Forestale e di omissis. ha riferito del conduttore penzolante e che lo spezzone di quest'ultimo, spostato dalle raffiche di vento, era venuto a contatto con altre parti del palo, causando delle sfiammate e delle scintille, così generando il rumore caratteristico del contatto elettrico.

Come risulta dalle fotografie in atti, il capocorda era in parte deteriorato, quindi, "una quantità di materiale è stato proiettato allo stato fuso nell'area circostante al PTP con una direzione preferenziale determinata dal vento", così raggiungendo "la vegetazione secca che delimita la strada interpoderale secondo delle traiettorie paraboliche determinate dalla forza di gravità e dall'azione del vento".

Tali valutazioni peritali sono inoltre corroborate dalle indicazioni sulla ventosità registrata il 24.6.2013 nelle vicine stazioni di Oliena e Siniscola – presenti nella comunicazione di notizia di reato da cui è scaturito il proc. n. 2362/2013 R.G.N.R. (doc. 2 atto di citazione) – avente direzione prevalente O

e N-O, con intensità moderata, tendente a intermedia, rispetto a cui il palo-cabina sopra menzionato era a sopravvento.

Dette modalità di verifica del sinistro trovano altresì conferma nelle sommarie informazioni rese al Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale dai proprietari dell'area complessivamente colpita dall'incendio, i quali hanno individuato nelle 12:30 l'orario in cui si era avveduti che dal palo cabina situato ai bordi della strada "si gener

avano delle scintille e sfiammate accompagnate da un rumore tipico del contatto elettrico, causate dall'oscillazione di un cavo rotto posto nella sommità del palo stesso. Il vento muoveva il cavo e ogni qual volta toccava il palo si creavano le sfiammate" (v. dichiarazioni omissis, omissis, omissis, omissis.) e che verso le 12:52 l'incendio è stato avvistato dalla vedetta forestale dal Monte Tuttavista di Galtelli, prossimità temporale che conferma ulteriormente detta ricostruzione dei fatti.

c. Ch. la sussistenza del nesso eziologico, deve ora aversi riguardo alla presenza di elementi idonei a reciderlo o comunque idonei ad integrare la prova liberatoria in capo alla convenuta.

Sotto il primo profilo, non può tuttavia ritenersi che costituisca un evento eccezionale la rottura del conduttore sopra menzionato, quest'ultimo come detto in stato deteriorato all'epoca dei fatti e, conseguentemente, inidoneo ad assurgere a fattore imprevedibile o eccezionale.

Non vi è inoltre prova di cause antecedenti o concomitanti che abbiano contribuito a cagionare (né, a fortiori, a provocare autonomamente) l'incendio, quale soprattutto il contatto accidentale con un corpo estraneo trasportato dal vento che abbia messo in contatto il conduttore con il trasformatore o con altra parte del palo-cabina collegata a terra.

In ordine al secondo aspetto, il convenuto non ha provato di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, laddove, alla luce degli elementi versati in atti:

- non può ritenersi indicativa l'analisi termografica eseguita dall'unità elitrasmontata il 19.5.2012, risalente a oltre un anno prima dell'incendio, oltre che non corredata dei relativi verbali e da termofoto;
- non risultano documentate le attività di pulizia nella zona circostante il palo-cabina;
- non può evincersi se il giorno dell'incendio i sistemi di protezione fossero attivi e in grado di segnalare tempestivamente al Centro Operativo Direzionale i problemi afferenti alla linea elettrica, segnalazione in ogni caso non effettuata, come emerge anche dal fatto che gli operatori della convenuta sono intervenuti alle ore 14:27 dopo la chiamata di omissis. (proprietario di una porzione del terreno limitrofo), togliendo la tensione alla linea alle 14:35, ossia circa un'ora e mezza dopo il primo avvistamento, periodo durante il quale il conduttore ha continuato a penzolare dal palo-cabina ed a generare le scintille incandescenti.

Si appalesa irrilevante, ai fini della valutazione di responsabilità, il provvedimento di archiviazione del GIP nei confronti di omissis. in data 23.12.2019, insuscettibile di vincolare il giudice civile, precludendogli l'accertamento del danno cagionato in conseguenza dei medesimi fatti (Cass., n. 20355/2005), tenuto conto dei differenti criteri di valutazione della responsabilità propri dei due procedimenti, nonché della non coincidenza tra i soggetti coinvolti (il responsabile di zona nel procedimento penale, la società proprietaria degli impianti elettrici nella presente causa).

Sebbene in detto provvedimento si legga che, all'esito della consulenza espletata, le attività di manutenzione erano state eseguite secondo il protocollo ENEL, la rete elettrica era conforme alla normativa di settore e vi era stata la ripulitura delle erbacce intorno al palo-cabina, trattasi di circostanze, in parte non adeguatamente documentate nel caso di specie e comunque superate dall'accertata vetustà del conduttore, elemento che, come detto, consente di escludere in radice l'imprevedibilità dell'evento e l'impossibilità di adottare misure idonee ad evitare il danno (la sostituzione del cavo).

Non è infine ravvisabile il concorso colposo del danneggiato nella causazione dell'in

endio, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., sul rilievo che l'allegazione secondo cui l'attore avrebbe omissso la pulizia dell'area del terreno limitrofa alla strada pubblica da rovi, sterpaglie e materiale secco di qualsiasi natura (come imposto dall'ordinanza della Giunta Regionale n. 16/2020), non è stata dimostrata dalla convenuta, parte su cui incombeva l'onere della prova, non avendo quest'ultima articolato istanze istruttorie in proposito.

d. Accertato l'anno della responsabilità della ENEL DISTRIBUZIONE nella determinazione dell'incendio verificatosi il 24.6.2013 ai sensi dell'art. 2050, c.c., deve ora aversi riguardo alla quantificazione dei danni subiti dall'attore.

Sul punto, all'esito della CTU integrativa, è emerso quanto segue:

- in linea generale, nell'area percorsa dall'incendio (come individuata nella fotografia a pagina 2 della relazione integrativa), i pregiudizi hanno riguardato le colture (olivi, fichi e peri), il sistema di irrigazione e la recinzione;

- quanto alle prime, dal conteggio dei filari e dalla misurazione dei sestri d'impianto "il numero di piante da frutto presenti nella superficie occupata dal frutteto (ha 0.98.18) e le piante di olivo presenti nella superficie occupata dall'oliveto (ha 0.80.64). Le tare presenti (fabbricati, viabilità interna, rocce affioranti) sono state stimate pari ad ha 0.11.00, e la superficie restante si considera ricoperta da macchia mediterranea (ha 1.33.58)";

- considerati "il valore dei frutti pendenti nel 2013 andati distrutti",

"l'accumulazione dei mancati redditi dei successivi 4 anni, supposta una produzione pari al 25% di quella potenziale dopo gli interventi di ripristino (dal 2014 al 2017)" e "le spese per ripristinare le piante danneggiate", il CTU ha effettuato la seguente quantificazione:

o 10.153,00 euro per l'oliveto (224 piante);

o 23.033,00 euro per il frutteto (240 piante);

o 22.954,00 euro per il ficheto (350 piante);

o 948,00 euro per la macchia mediterranea;

- riguardo alla recinzione e all'impianto di irrigazione sono stati accertati danni rispettivamente per 1.745,00 euro e 3.621,00 euro;

- i pregiudizi complessivi ammontano a 57.088,00 euro (il maggior importo di 62.454,00 euro indicato dal CTU appare frutto di un mero errore materiale).

La domanda risarcitoria non è invece fondata riguardo al deprezzamento del terreno in virtù dell'art. 10, Legge 353/2000, poiché:

a. nel comma 1 di tale disposizione si legge che "Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. E' comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti sop

rassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dalla direzione generale competente in materia del Ministero dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia. I

contratti che costituiscono diritti reali di godimento su aree e immobili situati nelle zone di cui al primo periodo stipulati entro due anni dal fatto sono trasmessi, a cura dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla registrazione, al prefetto e al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche con riguardo ai contratti di affitto e di locazione relativi alle predette aree e immobili”;

b. nel caso in esame l'attore non ha dimostrato la sussistenza dei presupposti previsti dalla norma de qua – ossia che l'area percorsa dall'incendio possa essere utilizzata per una destinazione diversa da quella esistente, né che sulla stessa dovessero essere realizzate nei dieci anni successivi all'incendio opere finalizzate all'attività produttiva, né nei cinque anni successivi all'evento, attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale – e, quindi, del danno derivante dal deprezzamento dovuto all'impossibilità di edificarvi.

e. L'obbligazione di risarcimento del danno da fatto illecito, contrattuale o extracontrattuale, tende a ricostruire nel patrimonio del danneggiato l'entità economica perduta, con la conseguenza che spetta a quest'ultimo, oltre al valore per equivalente monetario del bene perduto, anche il ristoro per il ritardato pagamento, a prescindere dal fatto che abbia formulato specifica domanda in tal senso.

È principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui “il danno subito per la ritardata disponibilità dell'equivalente monetario del bene perduto tra la data in cui il danno si è verificato e quella della decisione, che si intendeva nel mancato conseguimento dell'utilitas che il creditore avrebbe tratto dalla somma se tempestivamente versata (lucro cessante), può essere accertato, anche mediante presunzioni semplici, stante la difficoltà della relativa prova, ed essere liquidato facendo ricorso a criteri equitativi, ai sensi dell'art. 1226 e 2056 cod. civ.” (Cass., Sez. U., 17 febbraio 1995, n. 1712; Cass., Sez. 3, sentenza n. 6951 del 23.3.2010).

La liquidazione equitativa può essere fatta seguendo i criteri indicati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza citata, e quindi applicano all'interesse legale o ad altro indice equitativamente determinato dal giudice, aumentato, in misura costante di giorno in giorno, del valore medio giornaliero dell'incremento intervenuto tra la data di accertamento e la data della decisione, ottenuto dividendo per il numero dei giorni la differenza tra il valore attuale del danno e quello originario.

Alla luce dei principi richiamati, per calcolare il danno da ritardo sulle varie voci di danno, si procede nel modo seguente:

CA. DEVALUTAZIONE (al 24.6.2013, data del sinistro):

Im. da Devalutare: € 57.088,00 Dal mese di: Novembre 2022 Al mese di: Giugno 2013 Indice Istat utilizzato: FO. generale Indice Novembre 2022: 117,9 Indice Giugno 2013: 107,1 Raccordo Indici: 1,071 Indice di Devalutazione: 0,848 Totale Devalutazione: € 8.667,30 Im. Devalutato: € 48.420,70 CA. RIVALUTAZIONE E INTERESSI:

Ca. Iniziale: € 48.420,70 Da. Iniziale: 24/06/2013 omissis. : 30/11/2022 Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, An. Civile (365 gg)

Decorrenza Rivalutazione: Giugno 2013 Scadenza Rivalutazione: Novembre 2022 In dice Istat utilizzato: ...omissis...

19. Nei rapporti interni tra le parti le spese di CTU – liquidate dal giudice con decreto reso l'11.1.2023 in complessivi 879,50 euro a titolo di onorari e spese, ponendo tale importo a carico delle parti, in solido tra loro, nei rapporti con il consulente – debbono essere poste interamente a carico della convenuta, considerato che le operazioni peritali si sono rese necessarie per accertare il nesso eziologico tra l'attività della convenuta e i danni subiti dall'attore, nonché per la quantificazione di questi ultimi.

Non compete all'attore il rimborso delle spese di CTP, non avendo quest'ultimo documentato il previo pagamento del compenso al proprio consulente (sul punto Cass. n. 21402/2022).

20. La domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dall'attore deve essere respinta, sull'assorbente rilievo che la pretesa risarcitoria avanzata nel presente giudizio è risultata fondata solo in parte.

PER QUESTI MOTIVI

21. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

a. condanna la omissis. a pagare a omissis 59.806,33 euro, oltre agli interessi legali dalla presente decisione fino al saldo, a titolo di risarcimento dei danni derivanti dall'incendio verificatosi il 24.6.2013 sul terreno sito a omissis., località Tupperda, censito nel NCT di detto Comune al foglio (omissis), particella n. (omissis) in conseguenza;

b. condanna la omissis. a rimborsare a omissis le spese processuali, così liquidate:

€ 2.552,00 per compensi di avvocato della fase di studio;

€ 1.628,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;

€ 5.670,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;

€ 2.977,10 per compensi di avvocato della fase decisionale;

€ 759,00 per contributo unificato;

€ 27,00 per spese di iscrizione della causa a ruolo

€ 11,57 per notifica;

€ 11,57 per notifica;

€ 13.624,67 complessivi, oltre a spese generali 15%, IVA e CPA di legge;

c. dispone che le spese di CTU – liquidate con decreto reso l'11.1.2023 in complessivi 879,50 euro a titolo di onorari e spese – siano poste interamente a carico della omissis.;

d. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da omissis.

Nuoro, 12.1.2023 Il Giudice dott. Salvatore Falzoi

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO
